

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale (1276)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 6, 9, 11, 12 13, 14, 15, 16
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Ferrara Giovanni	11, 12, 15
Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presi- dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pub- blico impiego (<i>Approvato dal Senato</i>) (3000);		Gaspari Remo, <i>Ministro della funzione pub- blica</i>	10, 13, 14, 15, 16
Ferrari Marte ed altri: Norme per la coper- tura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministra- zione (995);		Mastrantuono Raffaele, <i>Relatore</i>	4, 11, 12 13, 14, 15, 16
Casini Carlo: Interpretazione autentica dell'ar- ticolo 1 della legge 10 luglio 1984,		Soddu Pietro	8, 12, 13
		Strumendo Lucio	7, 8, 13, 14
		Tassi Carlo	8, 9, 12, 15, 16
		Votazione nominale:	
		Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Angius, Azzolini, Balestracci, Barbera, Bertoli, Binetti, Ciocci Carlo Alberto, Forleo, Frasson, Ingrao, Occhetto, Riggio e Tortorella sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pallanti, Sapienza, Usellini, Nardone, Gelpi, Bianchi Fortunato, Ravasio, Montecchi, Gaspari, Cordati, Pellegatti, Bruni Francesco e Grilli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (Approvato dal Senato) (3000); e delle proposte di legge Ferrari Marte ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (995); Casini Carlo: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale (1276).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in ma-

teria di pubblico impiego », già approvato dal Senato nella seduta del 7 luglio 1988; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri: « Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione »; Casini Carlo: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale ».

Ricordo che nella seduta del 27 luglio 1988 la Commissione aveva deliberato di trasmettere gli emendamenti presentati alla Commissione bilancio per l'acquisizione del prescritto parere.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso, nella seduta del 17 gennaio 1990, parere favorevole con le seguenti condizioni:

« L'articolo 6 sia così riformulato:

” 1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 6,7 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 ”.

L'articolo 7 sia soppresso, in quanto tali disposizioni sono già contenute nel testo del decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989.

La Commissione bilancio esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti per il fatto che non risultano allo stato prevedibili i loro complessivi effetti finanziari alla luce della riforma organica della dirigenza in corso di definizione.

La Commissione bilancio raccomanda, infine, alla Commissione di merito che l'articolo 2 sia coordinato con le disposizioni contenute nel disegno di legge sul riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali ».

Do ora la parola al relatore, onorevole Mastrantuono, affinché illustri i termini delle questioni poste dal provvedimento.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3000, al nostro esame in sede legislativa, trova origine nel disegno di legge n. 989 che, nella sua stesura originaria, perseguiva obiettivi più limitati rispetto a quelli che invece si propone l'attuale testo, approvato dal Senato.

La finalità principale era quella di sopprimere i ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Tali ruoli erano stati istituiti per rispondere alla necessità contingente di non poter collocare nelle qualifiche della carriera dirigenziale tutto il personale che, anteriormente alla data del predetto decreto, rivestiva le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale, rispettivamente corrispondenti a quelle di primo dirigente e di dirigente superiore. Si trattava perciò di ruoli destinati a sopravvivere fino al completo riassorbimento del personale in esso collocato.

Purtroppo, la realtà ha dimostrato un andamento del tutto diverso dalle previsioni. L'assorbimento nelle qualifiche dirigenziali non è avvenuto ed anzi il ruolo ad esaurimento è cresciuto anche per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che ne ha provocato un ulteriore consistente ampliamento avendo previsto l'inquadramento,

anche in soprannumero, nella qualifica di direttore di divisione dei predetti ruoli, di coloro che erano direttori aggiunti di divisione prima del 13 luglio 1980 e che, al 31 dicembre 1972, rivestivano la carica di direttore di sezione.

La soppressione dei ruoli richiedeva, altresì, una allocazione più funzionale del relativo personale, individuando con esattezza una sua identità funzionale ben precisa, anche al fine di evitare confligenze con il personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, di nuova istituzione, cui erano state attribuite alcune funzioni analoghe.

Pertanto, unitamente alla conservazione *ad personam* delle due qualifiche che compongono il soppresso ruolo ad esaurimento ed alla progressione economica e di carriera, a detto personale, proveniente dai ruoli soppressi, venivano attribuite, in via prioritaria rispetto al personale della nona qualifica funzionale in servizio presso la stessa unità amministrativa, le funzioni vicarie dei primi dirigenti, quelle da queste ultimi delegabili, nonché compiti di studio e di ricerca ed attività ispettive.

Si istituiva nei fatti una figura intermedia tra la nona qualifica e quella dirigenziale, anch'essa quanto meno paradirigenziale, sia pur legata alle due qualifiche *ad personam*, ma senza aumentare gli organici delle qualifiche dirigenziali ed in particolare quella di primo dirigente. Era, inoltre, previsto un punteggio preferenziale per l'ammissione al corso-concorso dirigenziale, previsto dall'articolo 2 del disegno di legge originario.

Il testo poi conteneva altre disposizioni in materia di pubblico impiego che non rivestivano particolare rilevanza.

Il dibattito che si è sviluppato al Senato ha, sotto certi aspetti, capovolto l'impostazione originaria del disegno di legge ed ha privilegiato l'esigenza di una tutela più compiuta delle aspettative di quei funzionari che solo per mancanza di posti in organico non sono dirigenti, ma che sostanzialmente hanno uno *status* attribuito loro da una legge e che già di fatto dirigono divisioni di ministeri od uffici periferici senza averne la titolarità.

Non si è mancato in quella sede di evidenziare l'urgenza di una riforma complessiva della dirigenza pubblica, urgenza avvertita dal Governo e dal Parlamento che, coevamente, portano avanti un discorso relativo al progetto di legge che è stato approvato proprio in questa Commissione in sede referente. In particolare, l'ultimo comma dell'articolo 20 concerne i ruoli ad esaurimento.

Ma gli indirizzi ispiratori del provvedimento approvato dal Senato appaiono diversi e più ampi rispetto al disegno di legge originario. Non è più prevista, infatti, la mera soppressione dei ruoli ad esaurimento, con il conseguente blocco di ulteriori incrementi degli stessi e la contemporanea attribuzione a coloro che ne hanno fatto parte di inquadramenti definitivi. Inoltre, vi è la previsione della nomina a primo dirigente mediante scrutinio per merito comparativo, utilizzando tutti i posti disponibili all'entrata in vigore della legge e una quota, così come prevede l'articolo 2, di quelli che entreranno in vigore successivamente. Si tratta di un sostanziale riconoscimento delle funzioni svolte dagli appartenenti al ruolo ad esaurimento che ricoprono nei fatti posizioni quasi dirigenziali secondo l'insegnamento dello stesso Consiglio di Stato, che si è riferito ad uno *status* con elementi di corrispondenza a quello dei dirigenti. Peraltro, l'appartenza delle qualifiche ad esaurimento all'area dirigenziale è altresì provata dalla circostanza che la stessa legge-quadro sul pubblico impiego le sottrae alla contrattazione collettiva.

Inoltre, giova sottolineare che il sistema con il quale si prevede l'attribuzione della nomina a primo dirigente non esprime un meccanismo di puro e semplice automatismo, bensì individua uno strumento, il merito comparativo, che nella fattispecie si dimostra sostanzialmente selettivo, atteso l'elevato numero degli aspiranti al beneficio rispetto al limitato numero dei posti disponibili. Viene così privilegiato il merito effettivo del concorrente, evitando però i tempi lunghi propri degli altri sistemi di accesso previsti dalla legge n. 301 del 1984, che non sempre riescono

ad offrire personale qualificato per la pubblica amministrazione. Il metodo comparativo consente, in ogni caso, di utilizzare competenze e professionalità già sperimentate nel concreto esercizio di funzioni delle quali il personale in questione ha solo carenza di titolarità.

Pertanto, non è solo l'esigenza di evitare situazioni di conflitto, o di contrasto potenziale con gli appartenenti alla nona qualifica funzionale, che induce il relatore ad assumere una posizione favorevole ai principi informativi del provvedimento licenziato dal Senato, quanto la necessità di tutelare, sotto certi aspetti, i diritti acquisiti dagli appartenenti ai ruoli ad esaurimento, riconoscendo che gli stessi sono già considerati idonei all'esercizio di funzioni dirigenziali. Si tratta non solo di sopprimere i ruoli ad esaurimento, ma anche di razionalizzare la materia ed inquadrare il personale interessato in modo giusto e comunque meno precario, recependo legittime esigenze ed aspettative, anche nell'interesse della funzionalità della pubblica amministrazione: ciò, naturalmente, in coordinamento con la riforma in corso della dirigenza pubblica.

Passando all'esame dell'articolato, sottolineo innanzitutto che le funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono attribuite al personale dei ruoli ad esaurimento indipendentemente da quanto è previsto per il personale della nona qualifica funzionale. È una novità rispetto al testo originario, che prevedeva che determinate qualifiche fossero attribuite in via prioritaria. L'articolo 2 prevede la nomina a primo dirigente degli appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento. Il passaggio dal ruolo direttivo a quello dirigenziale riguarda, in genere, personale in possesso di laurea e con competenze e professionalità acquisite grazie ad esperienza accumulata nel corso di anni. Nel comma 1, è prevista la riserva dei posti di primo dirigente per i quali non siano stati iniziate le procedure concorsuali; il comma 2 riserva una sola quota nella misura del 50 per cento.

L'articolo 3 regola gli effetti giuridici di nomine già effettuate da quelle amministrazioni dello Stato che hanno svolto in ritardo gli scrutini rispetto ai termini prefissati, allo scopo di evitare disparità di trattamento, fissando un'unica data dalla quale far decorrere gli effetti giuridici. Conseguenziale è, quindi, la parte finale dello stesso comma dell'articolo 3, che prevede che i dirigenti promossi con il predetto sistema precedono quelli promossi secondo i modi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 301.

L'articolo 4 è innovativo nella parte in cui prevede il conferimento della presidenza delle commissioni ivi previste anche ad estranei alla magistratura, e in particolare a dirigenti anche statali con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale di livello C. L'articolo 5 prevede l'esclusione del personale della polizia di Stato perché regolato da un ordinamento autonomo. In base a tale principio, sarebbe opportuno integrare tale norma prevedendo che sia escluso dalla applicazione del provvedimento in esame anche il personale del Corpo forestale dello Stato, a sua volta dotato di una disciplina autonoma.

L'articolo 6 prevede la reintroduzione di benefici di carriera, già previsti dalla legge n. 186 del 1982, per la fase della sua prima applicazione, in favore dei magistrati amministrativi, al fine di agevolare l'accesso alla magistratura amministrativa. Oggi invece, a mio parere, questa *ratio* non è più plausibile. Tra l'altro, una delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio impone una riformulazione del comma 1 dell'articolo 6, in modo peraltro identico a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 4465, concernente il trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Inoltre, poiché la materia di cui all'articolo 6 non è omogenea a quella di cui alle restanti disposizioni del disegno di

legge n. 3000, ritengo opportuno sopprimere tale articolo ed affrontare la problematica che ne è oggetto nell'ambito dell'esame del già ricordato disegno di legge n. 4465.

L'articolo 7 prevede l'estensione del particolare beneficio rappresentato dal conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale alle categorie finora escluse da tale beneficio. Ricordo che il parere della Commissione bilancio pone come condizione anche la soppressione di questo articolo, in quanto si tratta di una disposizione già inserita nel decreto-legge n. 413 del 1989 sul trattamento economico dei dirigenti e del personale ad essi equiparato.

Propongo, infine, di assumere come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3000.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mastrantuono. Ricordo che del disegno di legge in esame la Commissione ha avuto più volte modo di occuparsi, sia pure incidentalmente, allorché si è discusso della riforma della dirigenza pubblica. Ritengo quindi che, se non vi sono richieste di parola, si possa passare direttamente all'esame dell'articolato.

Il relatore, onorevole Mastrantuono, ha proposto che sia scelto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3000.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3000.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Soppressione dei ruoli ad esaurimento e competenze dei funzionari appartenenti a tali ruoli).

1. I ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o qualifiche equiparate esistenti dei predetti ruoli, ivi compresi i funzionari delle università, conservano *ad personam* le qualifiche possedute e la progressione economica e di carriera loro riconosciute dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi i benefici previsti dagli articoli 61, primo comma, 62, secondo e quarto comma, e 73, secondo comma, dello stesso decreto presidenziale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della dirigenza pubblica, i funzionari indicati nel comma 2 svolgono, al centro e in periferia, i compiti di studio, di ricerca e di attività ispettiva di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché funzioni vicarie dei primi dirigenti e quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 14 o altre funzioni di pari rilevanza, sulla base delle direttive impartite dai dirigenti indicati negli articoli 4 e 5 dello stesso decreto. I rapporti informativi di detti funzionari rientrano nelle attribuzioni dei competenti direttori generali.

LUCIO STRUMENDO. Il relatore, ripercorrendo le vicende del provvedimento al nostro esame, che ormai risale molto lontano nel tempo, ha ricordato come esso, nella sua stesura originaria, sia stato profondamente modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Il testo attuale risponde, più che alle esigenze di rinnovamento della pubblica amministrazione, alle aspettative — che presumo legittime — dei funzionari collocati nei ruoli ad esaurimento (ispettori generali e direttori di divisione) i quali aspirano ad accedere ai ruoli della dirigenza. Tale situazione è testimoniata an-

che dalla mole veramente consistente di emendamenti dai quali siamo stati, per così dire, invasi, e che richiamano la nostra attenzione sugli effetti collaterali indotti dal provvedimento in esame.

Il relatore ha altresì richiamato il collegamento che esiste tra il disegno di legge n. 3000 e il progetto di riforma della dirigenza, in virtù del quale si è stabilito di subordinare le decisioni sull'uno al modo di esplicazione dell'altro.

Credo, pertanto, che esprimere alcune valutazioni, in qualche modo di carattere preliminare, sull'articolo 1 del testo in esame possa costituire un presupposto per le decisioni che dovranno essere assunte sugli altri articoli e sul complesso del provvedimento; ritengo che ciò risulti utile anche in vista delle scelte da compiere in ordine al progetto di riforma complessiva della dirigenza.

A mio parere, signor presidente, dovremmo tentare di modificare il nostro punto di vista nei confronti delle tematiche in questione: si tratta, cioè, di abbandonare la preoccupazione di dare risposta a domande specifiche e contingenti, avanzate dai membri di questa o quella categoria, per assumere a fondamento delle nostre decisioni le esigenze di funzionalità e di razionalità della pubblica amministrazione.

Non mi sembra che siamo sprovvisti di parametri di valutazione corrispondenti a quest'ottica, come è emerso dalla definizione, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento di riforma complessiva, delle questioni riguardanti le norme di accesso alla dirigenza ed i sistemi di formazione e di selezione nonché dal fatto che si sia sottolineata l'esigenza di definire prioritariamente le funzioni dirigenziali per passare solo in via successiva alla determinazione delle relative piante organiche.

In sostanza, si è tentato di costituire l'ordito della pubblica amministrazione, individuando quanti e quali siano i ruoli di dirigente effettivamente necessari, nella presunzione che sia giusto operare su questa base le scelte relative alla formazione ed alla collocazione dei dirigenti.

Siamo tutti consapevoli che attualmente la pubblica amministrazione sopporta il carico di un numero di dirigenti più elevato di quello effettivamente necessario. Occorre, quindi, individuare un criterio che riporti in un giusto equilibrio il rapporto tra i posti disponibili e il personale destinato ad occuparli. Ciò anche al fine di consentire che il progetto di riforma complessiva della dirigenza possa essere approvato quanto prima, senza essere rinviato al terzo millennio dopo Cristo.

A tal fine si possono seguire due strade, la prima delle quali è quella di ipotizzare il ricorso ad una forma di pensionamento anticipato, misura già adottata in passato ma che, per la verità, a causa delle modalità con cui è stata attuata, non sempre ha prodotto risultati positivi.

CARLO TASSI. Anzi, molto negativi!

LUCIO STRUMENDO. Ciò allo scopo di favorire processi di rinnovamento all'interno della dirigenza.

L'altra strada è quella di stabilire un meccanismo di graduale e progressivo sfoltimento nel tempo dei ruoli attuali della dirigenza per arrivare ad una situazione a regime.

Signor presidente, sia il disegno di legge n. 3000 sia gli emendamenti ad esso presentati, con l'eccezione di quello presentato da lei che propone di ripristinare l'articolo 2 dell'originario disegno di legge, pongono i problemi che ho in precedenza sottolineato, circa i quali esprimo la preoccupazione del gruppo comunista. L'adozione del merito comparativo, che costituisce un metodo non selettivo, e l'utilizzazione di tutti i posti di primo dirigente disponibili per conferirli in due cadenze, una immediata, l'altra in prospettiva, ai funzionari appartenenti ai ruoli ad esaurimento, fa sì che tutti i posti da oggi e fino ad oltre il 2000 siano assorbiti impedendo di ricorrere alle disposizioni della legge n. 301 e della nuova legge sulla dirigenza statale in modo adeguato.

In precedenza, mi sono richiamato, signor presidente, al suo emendamento 2. 6. Credo che ripristinando l'articolo 2 del

disegno di legge originario porremmo in essere un criterio sicuramente più razionale, obiettivo ed attento ai principi di buona amministrazione di quanto non emerga dagli altri emendamenti. Credo, anzi, che potremmo adottare tale principio come schema di riferimento ai fini di una norma transitoria nel quadro del provvedimento di riforma della dirigenza pubblica. Pertanto, propongo alla Commissione di non approvare il disegno di legge in discussione, mentre potremmo immaginare, ripeto, una norma transitoria nel senso che ho indicato. Il suo emendamento 2. 6, infatti, signor presidente, propone di attribuire per un quinquennio ai funzionari appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento che partecipino al concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale un punteggio aggiuntivo non superiore al 5 per cento di quello conseguito in base alla valutazione dei titoli posseduti per ogni anno di anzianità maturata nelle qualifiche ad esaurimento.

Senza escludere un processo formativo dei funzionari in questione, potremmo attribuire ad essi una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti, evitando di innescare un meccanismo inesauribile di richieste di accesso alle qualifiche dirigenziali attraverso il sistema del merito comparativo, che non consente alcuna selezione.

Per le ragioni testé esposte, il gruppo comunista si dichiara contrario al disegno di legge n. 3000 ed agli emendamenti che si collocano nella stessa logica. Sottolineo nuovamente l'opportunità di giungere, sulla base dell'emendamento Labriola 2. 6, ad una soluzione soddisfacente nell'ambito della riforma complessiva della dirigenza, compiendo il miglior lavoro possibile nell'interesse della pubblica amministrazione.

PIETRO SODDU. Signor presidente, il gruppo democratico cristiano aveva già espresso, nel corso dell'esame del provvedimento di riforma della dirigenza, la convinzione che una sanatoria generalizzata delle posizioni esistenti non dovesse compromettere l'esito di tale riforma. Abbiamo anche osservato, però — come i

colleghi del gruppo comunista ricorderanno — che eravamo favorevoli ad una sistemazione delle situazioni di coloro che, ricoprendo di fatto funzioni dirigenziali ed avendone i requisiti, fossero meritevoli di un riconoscimento. Io stesso conosco bene la situazione della pubblica amministrazione nella mia regione, la Sardegna, e so che, per esempio, tre intendenti di finanza su quattro si trovano in questa situazione un po' anomala. Poiché si tratta di una funzione delicata, non si comprende come possa procedere un'amministrazione, una struttura, al cui vertice sono collocati dirigenti con qualifiche non « perfezionate ». Pertanto, ritengo che, ove esistano situazioni specifiche di dipendenti in possesso dei requisiti previsti da questo disegno di legge, poiché ricoprono funzioni dirigenziali effettive, simili a quelle contemplate nella citata riforma, una soluzione debba essere individuata. Occorre, infatti, rendere compatibili le due esigenze prima ricordate: potremmo raggiungere questo scopo trasferendo i contenuti del disegno di legge oggi in discussione compatibili con quelli della riforma della dirigenza nell'ambito di quest'ultimo provvedimento, oppure approvare il disegno di legge n. 3000 nella misura in cui è compatibile con le esigenze di riordinamento complessivo.

È vero che il sistema del merito comparativo non garantisce nel migliore dei modi la selezione del personale, ma dobbiamo pensare che è difficile sottoporre a concorso (con tanto di prove scritte, orali, eccetera) persone che già di fatto ricoprono da tempo funzioni dirigenziali e che sono impegnate quotidianamente nella direzione di uffici. Tutto sommato, mi sembrerebbe un po' ridicolo. Pertanto, se applicato in modo serio, il sistema del merito comparativo può risultare sufficiente, evitando di infierire su funzionari che hanno svolto una lunga carriera arrivando a posizioni di vertice. Quindi, ritengo che soddisfare le richieste di una certa categoria di personale — che senza alcuna colpa si trova in condizioni di precarietà — in

equilibrio con le esigenze della riforma organica, rappresenti un atto di equità e di giustizia.

CARLO TASSI. Signor presidente, non so se nella cabala il numero 3000, assegnato al disegno di legge in discussione, abbia un significato, ma certo esso fa pensare che ci stiamo avviando al terzo millennio senza che la riforma della dirigenza sia stata realizzata.

Ciò costituisce la prova, semmai ve ne fosse bisogno, che con i ripetuti interventi legislativi compiuti nel tempo, in mancanza di una visione organica, si è distrutto il sistema esistente, che aveva una sua logica, senza costruirne uno nuovo.

Adesso ci troviamo a dover rattoppare gli strappi perché ogni volta che si varava una « leggina » ci si dimenticava di qualche categoria di soggetti e ciò imponeva di porre rimedio alle conseguenze prodotte. A furia di rattoppi, si è ottenuta quella sorta di abito di Arlecchino, non certo presentabile, che è la nostra dirigenza pubblica.

Si istituiscono i ruoli ad esaurimento e poi li si sopprime stabilendo che vengano, invece, mantenute le qualifiche *ad personam*. Vorrei che qualcuno spiegasse a me, povero avvocato di provincia, che differenza intercorre tra un ruolo ad esaurimento ed una qualifica *ad personam*, visto che entrambi sono legati alle vicende dei loro titolari. A mio parere, la differenza è solo terminologica.

Ritengo, quindi, che sarebbe molto più serio procedere ad una sanatoria delle posizioni di chi svolge di fatto funzioni dirigenziali, senza nascondersi dietro un dito — non mi interessa che questo discorso possa non piacere all'inclito ed al volgo —, piuttosto che procedere nella discussione del disegno di legge n. 3000 mentre è ancora *in itinere* il provvedimento di riforma della dirigenza pubblica...

PRESIDENTE. Non siamo in condizioni di poter esaminare quel provvedimento in sede legislativa.

CARLO TASSI. Lo so. Ma è necessario dare una sistemazione a tante persone che sono state prese in giro per anni, con

promesse che non hanno avuto alcun esito, e che hanno lavorato a lungo svolgendo compiti dirigenziali ed assumendosene le relative responsabilità, senza averne la titolarità. Ritengo, pertanto, che il provvedimento debba essere approvato quanto prima.

REMO GASPARI, *Ministro della funzione pubblica*. Signor presidente, desidero innanzitutto precisare, in aggiunta a quanto ho già avuto modo di dichiarare in altre occasioni, che la posizione del Governo rimane esattamente quella a suo tempo espressa dal mio predecessore, ossia che il Governo riteneva opportuno esaminare congiuntamente, in sede legislativa, il provvedimento sulla dirigenza ed il disegno di legge n. 3000. In quella sede sarebbe stato possibile introdurre come norme transitorie nel disegno di legge sulla dirigenza le disposizioni dell'atto n. 3000 con esso compatibili. Purtroppo, tale strada non si è rivelata percorribile ed oggi ci troviamo ad esaminare in sede legislativa soltanto il disegno di legge n. 3000, mentre il progetto di riforma della dirigenza è all'esame dell'Assemblea.

La V Commissione bilancio ha accolto la richiesta del Governo di non estendere il campo di applicazione del disegno di legge in discussione. Ciò consente di realizzare l'obiettivo dell'esecutivo di accordare una sistemazione definitiva al personale inserito nei ruoli ad esaurimento.

Tali ruoli si inquadrano in una tradizione del Parlamento che, in occasione di ogni riforma, provvede a concedere taluni vantaggi anche a quei soggetti che ne rimarrebbero esclusi. In sostanza, con la loro istituzione, si volle a suo tempo prevedere un qualche vantaggio, rappresentato appunto dall'inclusione nei ruoli ad esaurimento, anche a favore di coloro che erano rimasti esclusi dal beneficio della dirigenza.

I ruoli in questione, essendo limitato a determinati soggetti l'accesso nel loro ambito, avrebbero dovuto esaurirsi all'inizio degli anni ottanta, se non che in ogni « leggina » che ha interessato questa o quella amministrazione, sfuggendo ad un controllo organico del Parlamento, sono

spesso state inserite norme che hanno trasferito nei loro ranghi soggetti che, in base alla normativa originaria, non avrebbero avuto titolo per accedervi. I ruoli ad esaurimento sono così diventati ruoli ad « impinguamento » e, se non si introducono adeguati rimedi, vi è il rischio che essi crescano all'infinito determinando notevoli problemi: infatti, ad un vantaggio economico per coloro che ne fanno parte corrisponde un danno a carico della pubblica amministrazione, il cui corretto funzionamento trova ostacolo nell'inserimento in questi ruoli di un numero elevato di soggetti.

Da ciò ha tratto origine l'istituzione della nona qualifica funzionale con la contemporanea definitiva cancellazione dei ruoli ad esaurimento; tuttavia, pur essendo stato istituito il nono livello, i ruoli stessi si sono ulteriormente accresciuti. Con il disegno di legge n. 3000 si tenta di evitare il proseguimento di tale fenomeno, che determinerebbe, al contempo, attese e litigiosità nell'ambito della pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di rispettare il diritto di chi lo ha acquisito ma, nello stesso tempo, evitare che si determinino e accrescano altri diritti. Pertanto, i vantaggi giuridici ed economici sono conservati *ad personam*; tuttavia, essendo soppressi i ruoli ad esaurimento, si ritiene sia eliminata la possibilità che futuri provvedimenti accrescano la consistenza numerica delle persone inserite in tali categorie. Su questo aspetto, colleghi, dovremmo trovarci tutti d'accordo, poiché la figura del ruolo ad esaurimento non ha condotto ad alcunché di positivo all'interno dell'amministrazione statale.

Non vi è dubbio che l'aspetto più criticabile delle norme del disegno di legge consista nell'attribuzione di posti da primo dirigente. È inutile, infatti, immaginare di realizzare l'efficienza della pubblica amministrazione se non si comincia dalla riforma dei vertici i quali, per selezione, per capacità, per professionalità, devono essere validi. Pertanto, occorre dare attuazione ad un precetto costituzionale, assicurando la neutralità della pubblica amministrazione, che si ottiene su due fronti:

quello della capacità professionale dei dirigenti e quello di conferire poteri attivi all'amministrazione stessa. In sostanza, si tratta di depoliticizzare i vertici amministrativi selezionando personale qualificato che sappia di dovere solo a se stesso il proprio incarico, com'è dimostrato dall'esperienza francese. La realtà è che l'amministrazione che si ispira ai concetti che ho ricordato è indipendente dal potere politico: la selezione e anche le nomine dei vertici effettuate dal Governo devono essere ispirate a criteri di professionalità e capacità organizzativa.

Per questa ragione, mi dichiaro fin d'ora favorevole all'emendamento Labriola 2. 6 o comunque, in via subordinata, ad una modifica dell'articolo 2 del testo già approvato dal Senato. Preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 2 tendente ad inserire, al comma 1, dopo le parole « sono conferiti » le altre « per il cinquanta per cento »; al comma 2, inoltre, le parole « per il cinquanta per cento » dovrebbero essere sostituite con le altre « per il venticinque per cento ».

Condivido, infine, l'osservazione del collega Strumendo circa la necessità di ridurre il numero dei dirigenti; di ciò potremo occuparci quando discuteremo del provvedimento sulla dirigenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il parere contrario su tutti gli emendamenti espresso dalla V Commissione bilancio deve ritenersi vincolante, e quindi ostativo alla loro approvazione, qualora si tratti di emendamenti che comportino oneri finanziari. È chiaro, altresì, che, per gli emendamenti che non determinano tali oneri, come l'emendamento 2. 6 da me presentato, non sussiste alcun vincolo, perché è evidente che la Commissione bilancio non ha inteso certamente abusare dei suoi poteri frapponendo vincoli al di fuori della sua competenza. Ricordo che anche nella relazione tecnica predisposta dal Governo l'emendamento 2.6 è indicato tra quelli non comportanti oneri.

RAFFAELE MASTRANTUONO, Relatore. Ritengo che la Commissione possa senz'al-

tro concordare con la valutazione del presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento da me presentato prevede di sostituire l'articolo 2 con il seguente: « Limitatamente ad un quinquennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai funzionari appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento, che partecipino al concorso per titoli per l'immissione al corso di formazione dirigenziale, è attribuito un punteggio aggiuntivo non superiore al cinque per cento di quello conseguito in base alla valutazione dei titoli posseduti per ogni anno di anzianità maturata nelle qualifiche ad esaurimento ».

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, l'intervento dell'onorevole Strumendo ha esplicitato in modo chiaro la posizione del gruppo comunista sul provvedimento in discussione e, in generale, sulla questione della dirigenza statale. Peraltro, le dichiarazioni del ministro Gaspari sono risultate assai interessanti. Pertanto, propongo che la Commissione sospenda la discussione del provvedimento: se è possibile, infatti, raggiungere un'intesa tra i gruppi, sulla base delle previsioni dell'emendamento Labriola 2. 6, il nostro gruppo è disponibile a manifestare fin d'ora il suo assenso per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento di riforma della dirigenza. In questo modo, infatti, potremmo discutere congiuntamente i due provvedimenti e trasfondere i contenuti del disegno di legge n. 3000, sui quali vi è consenso nell'ambito della riforma complessiva, come norme transitorie. Tra l'altro, in questo modo agiremmo nell'interesse dell'amministrazione statale, perché garantiremmo in tempi brevi l'esame del provvedimento sulla dirigenza.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, la sua proposta si configura tecnicamente come una richiesta di sospensione. Però, vorrei avvisare la Commissione che occorre evitare un rischio: abbiamo già dovuto reagire ad un atteggiamento di abuso della

Commissione bilancio che, non esprimendo il prescritto parere per oltre un anno e mezzo, ha realizzato una sospensione occulta del disegno di legge, non consentendo a questa Commissione, e quindi al Parlamento, di assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei dipendenti pubblici che attendono di sapere fino a quando si troveranno nell'attuale situazione di clandestinità formale. Se non temessi di essere retorico, dovrei dire che questo « grido di dolore » è giustificato, perché il Parlamento è in debito temporale con queste persone. Pertanto, ritengo che sia un dovere prioritario quello di deliberare questa mattina sul disegno di legge n. 3000; naturalmente, possiamo modulare le decisioni nel senso indicato, ma non possiamo concludere la seduta senza dare una risposta a persone che di fatto esercitano funzioni dirigenziali da anni.

CARLO TASSI. Condivido le valutazioni testè espresse dal presidente. Aggiungo che non credo sarebbe opportuno procedere ad una discussione congiunta dei due provvedimenti in quanto il disegno di legge n. 3000 è in seconda lettura e non possiamo ritenere che il lavoro già svolto sia stato inutile. È doveroso, invece, chiarire le posizioni e dare a Cesare — in questo caso ai dirigenti di fatto — quel che è di Cesare.

PIETRO SODDU. Comprendo le preoccupazioni del gruppo comunista, ma ritengo che noi tutti siamo orientati a fare in modo di non compromettere il futuro della riforma della dirigenza pubblica limitando l'ambito di applicazione del disegno di legge n. 3000.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Non mi sembra che il problema sia soltanto quello del collegamento formale tra il disegno di legge n. 3000 e il progetto di riforma della dirigenza; credo, infatti, che la Commissione sia in condizione di valutare in questa sede i principi ai quali si ispira la riforma in questione.

GIOVANNI FERRARA. Non insisto sulla mia richiesta, ma, se mi è consentito, vorrei sottolineare che i fatti dimostrano

che il gruppo comunista non si è mai pregiudizialmente opposto al trasferimento in sede legislativa del provvedimento di riforma della dirigenza.

PRESIDENTE. Nessuno l'ha mai pensato, onorevole Ferrara.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Nomine a primo dirigente dei soppressi ruoli ad esaurimento*).

1. I posti di primo dirigente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano state ancora iniziate le procedure concorsuali previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, sono conferiti, a domanda, ai funzionari indicati nell'articolo 1, mediante scrutinio per merito comparativo.

2. I posti di primo dirigente che si renderanno disponibili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono attribuiti per il cinquanta per cento con le modalità di cui al comma 1 al personale dei soppressi ruoli ad esaurimento, fino al loro completo riassorbimento.

3. La restante disponibilità di posti di primo dirigente è conferita secondo le percentuali indicate dai commi primo e secondo dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole sono conferiti aggiungere le seguenti: per il cinquanta per cento e al comma 2 sostituire le parole per il cinquanta per cento con le parole per il venticinque per cento.

2. 15.

Ricordo altresì alla Commissione che nella seduta del 27 luglio 1988 ho presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Punteggio preferenziale ai fini dell'ammissione al corso-concorso dirigenziale).

1. Limitatamente ad un quinquennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai funzionari appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento, che partecipino al concorso per titoli per l'immissione al corso di formazione dirigenziale, è attribuito un punteggio aggiuntivo non superiore al cinque per cento di quello conseguito in base alla valutazione dei titoli posseduti per ogni anno di anzianità maturata nelle qualifiche ad esaurimento.

2. 6.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Labriola 2. 6 e favorevole all'emendamento del Governo 2. 15.

REMO GASPARI, *Ministro della funzione pubblica*. Ho già espresso nel corso del mio intervento parere favorevole all'emendamento Labriola 2. 6. Raccomando, in subordine, l'approvazione dell'emendamento del Governo 2. 15.

PIETRO SODDU. Signor presidente, può illustrare il contenuto del suo emendamento?

PRESIDENTE. L'emendamento 2. 6 non prevede una riserva di posti a favore dei funzionari appartenenti ai ruoli ad esaurimento, ma riconosce loro il servizio prestato con l'assegnazione, per un quinquennio, di un punteggio preferenziale per l'accesso alla dirigenza, con ciò favorendo in misura anche maggiore tali funzionari.

LUCIO STRUMENDO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Labriola 2. 6 che mi sembra coerente con orientamenti più volte ribaditi. Ritengo anche che esso esprima una posizione diversa e meglio qualificata rispetto al contenuto dell'emendamento presentato dal Governo.

Aggiungo, inoltre, che qualora tale emendamento venisse approvato si porrebbero tutte le condizioni e le premesse per il consenso del gruppo comunista alla discussione in sede legislativa del progetto di riforma della dirigenza.

PIETRO SODDU. Esprimo il mio consenso all'emendamento 2. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Labriola 2. 6, non accettato dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento del Governo 2. 15.

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Decorrenza delle nomine a primo dirigente).

1. Le nomine alla qualifica di primo dirigente, conferite dalle amministrazioni dello Stato con il sistema di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, non possono decorrere, ai soli effetti giuridici, da data posteriore al 1° gennaio 1985. I primi dirigenti promossi con il predetto sistema precedono in ogni caso nel ruolo i vincitori delle proce-

ture concorsuali di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del primo comma del citato articolo 1 della legge n. 301 del 1984.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Composizione delle Commissioni di concorso per l'accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali settima e superiori per la nomina a primo dirigente ed a dirigente superiore nei ruoli del personale dei Ministeri).

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale e superiori sono presiedute da un magistrato con qualifica di Consigliere di Stato o della Corte dei conti o dei Tribunali amministrativi regionali oppure da un dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

2. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alla dirigenza di cui agli articoli 2 e 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, nonché quelle per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono presiedute da un Presidente di sezione o da un Consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti oppure da un Presidente o da un Consigliere dei Tribunali amministrativi regionali oppure da un dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

LUCIO STRUMENDO. In rapporto a tale articolo si ripropone la questione della presenza di magistrati nelle commissioni di concorso, alla quale il presidente e la Commissione hanno sempre manifestato un orientamento contrario.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. In merito a tale problema, ho predisposto un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Mastrantuono, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, al comma 1, sopprimere le parole: da un magistrato con qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti o dei tribunali amministrativi regionali oppure e al comma 2 sopprimere le parole: da un presidente di sezione o da un consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti oppure da un presidente o da un consigliere di tribunali amministrativi regionali oppure.

4. 1.

REMO GASPARI, *Ministro della funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole all'emendamento del relatore 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Personale escluso dall'applicazione della presente legge).

1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano al personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento che, come si evince dal suo contenuto, non comporta ulteriori spese:

All'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e al personale del Corpo forestale dello Stato.

5. 1.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. L'emendamento di cui sono firmatario si ispira ad un'esigenza di equità nei confronti degli appartenenti al Corpo forestale.

REMO GASPARI, *Ministro della funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole all'emendamento del relatore 5. 1.

GIOVANNI FERRARA. Il gruppo comunista è favorevole a tale emendamento.

CARLO TASSI. Mi dichiaro contrario all'emendamento 5. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Proroga di termini).

1. I termini di cui all'articolo 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono prorogati sino alla scadenza del biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al relativo onere finanziario si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 3.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore*. Signor presidente, una norma identica alla riformulazione del comma 1 indicata come condizione nel parere della Commissione bilancio è già contenuta nel disegno di legge n. 4465 sul trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura, approvato dal Senato. Pertanto, al di là del merito, cui sono comunque contrario, la non omogeneità dell'articolo 6 con la materia trattata dal disegno di legge n. 3000 induce a sopprimerlo, poiché tale norma potrà essere esaminata più convenientemente nel corso dell'esame del disegno di legge n. 4465 assegnato alle Commissioni riunite I e II.

PRESIDENTE. Do atto al relatore che il suo emendamento non contraddice il parere della V Commissione. La disposizione in esame potrà trovare la sua giusta collocazione nell'ambito del disegno di legge n. 4465.

REMO GASPARI, *Ministro della funzione pubblica*. Mi rimetto alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6 di cui il relatore Mastrantuono ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 6 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale per il personale non soggetto a contrattazione).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura si

applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 con riferimento alla voce « Riforma della dirigenza ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 2.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per la realizzazione di progetti di automazione, è costituito un « Fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche », con stanziamento di lire 2.500 milioni nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, per l'esercizio 1990.

7. 05.

RAFFAELE MASTRAUNTUONO, Relatore. Preciso che la disposizione di cui all'articolo 7, come del resto è rilevato anche nel parere della Commissione bilancio, è stata recepita dal decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989 sul trattamento economico dei dirigenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Pur essendo personalmente favorevole al contenuto dell'articolo aggiuntivo del Governo, poiché tale emendamento comporta oneri, chiedo al ministro Gaspari di ritirarlo. La materia potrà comunque essere trattata nel quadro del provvedimento di riordino della dirigenza.

REMO GASPARI, Ministro della funzione pubblica. Il Governo aveva ritenuto di presentare l'articolo aggiuntivo per soddisfare richieste che aveva ricevuto. Tuttavia, poiché la materia sarà esaminata in altra sede, lo ritiro.

PRESIDENTE. In attesa della votazione finale, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,35.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CARLO TASSI. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà nella votazione perché non sono stati accolti i nostri emendamenti, alcuni dei quali non comportavano alcun onere. In ogni caso, la copertura poteva essere ampiamente soddisfatta attingendo all'accantonamento previsto per la riforma della dirigenza.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (*Approvato dal Senato*) (3000):

Presenti	26
Votanti	14
Astenuti	12
Maggioranza	8

Hanno votato sì 14

Hanno votato no 0

(*La Commissione approva*).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 995 e 1276.

Hanno votato sì:

Bianchi Fortunato, Bruni Francesco, Chiriano, Gaspari, Gei, Gelpi, Labriola, Mastrantuono, Ravasio, Sapienza, Soddu, Usellini, Vecchiarelli e Zampieri.

Si sono astenuti:

Barbieri, Cordati, Ferrara, Grilli, Montecchi, Nardone, Novelli, Pacetti, Pallanti, Pellegatti, Strumendo e Tassi.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 20 febbraio 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO